

**CAPITOLATO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE HOCKEY E CALCETTO
SITO IN CORSO TAZZOLI 78 A TORINO
IMPIANTO DI RILEVANZA CITTADINA
CIG 8779264DD4.**

INDICE DEGLI ARTICOLI

Sommario

Articolo 1: Oggetto	2
Articolo 2: Descrizione dell'impianto	2
Articolo 3: Durata	2
Articolo 4: Finalità sociali	3
Articolo 5: Lavori di adeguamento e miglioria previsti nell'offerta tecnica	3
Articolo 6: Interventi edilizi – varianti e divieti	4
Articolo 7: Canone	5
Articolo 8: Orario apertura	6
Articolo 9: Tariffe	6
Articolo 10: Pubblicità e Segnaletica	7
Articolo 11: Obblighi assicurativi	8
Articolo 12: Custodia	9
Articolo 13: Obblighi previdenziali	9
Articolo 14: Obblighi sulla sicurezza	9
Articolo 15: Divieto di subconcessione	10
Articolo 16: Bar ed esercizi pubblici	10
Articolo 17: Manutenzione	11
Articolo 18: Utenze e Tassa Raccolta Rifiuti	12
Articolo 19: Controlli	13
Articolo 20: Obblighi a carico del concessionario	13
Articolo 21: Decadenza della concessione	14
Articolo 22: Revoca della concessione	14
Articolo 23: Risoluzione della concessione	14
Articolo 24: Proroga	15
Articolo 25: Presa in consegna e restituzione impianto	15
Articolo 26: Garanzia definitiva	16
Articolo 27: Fideiussione	16
Articolo 28: Rinnovo	16
Articolo 29: Trattamento dei dati personali	16
Articolo 30: Spese d'Atto	17
Articolo 31: Controversie	17
Articolo 32: Norma di rinvio	17

ART. 1

Oggetto

Il Comune di Torino intende affidare, mediante concessione, la gestione sociale dell'impianto sportivo comunale polivalente hockey e calcetto di rilevanza cittadina e sito in corso Tazzoli n. 78.

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo, comprensivo di tutte le aree verdi e pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive delle strutture.

La concessione è rilasciata dal Comune ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate in questo capitolato e nel disciplinare di gara, nella situazione di fatto e di diritto del complesso sportivo, così come descritto al successivo art. 2.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto, e/o pertinenze, o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

ART. 2

Descrizione dell'impianto

L'area su cui sorge l'impianto è interamente recintata, si trova all'interno del complesso sportivo polivalente di corso Tazzoli 78, e comprende:

- n. 1 campo regolamentare da hockey su prato (m 68 x m 105) in sintetico e illuminato;
- n. 1 campo calcio a 5 in sintetico e illuminato (m 20 x m 37,50);
- n. 1 campo calcio a 8 in sintetico e illuminato (m 58,20 x m 37,50);
- n. 1 container (m 6 x m 4) per deposito attrezzi;
- n. 1 tribuna in metallo con n. 98 posti a sedere;
- parte del fabbricato in muratura, per un totale di mq 438, composto da: spogliatoi con docce e servizi, sala riunioni, n. 4 locali e servizi, magazzini e locali tecnici;
- area verde pertinenziale.

Il tutto come meglio indicato nelle n. 4 (quattro) planimetrie allegate (**all. 2/A**), a cui si rinvia per una dettagliata consistenza dell'impianto, che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato di gara.

Nell'impianto sono presenti arredi e attrezzature di proprietà comunale, riportati nell'allegato elenco (**all. 2/B**), di cui sarà responsabile il concessionario per tutta la durata della concessione.

Le attività praticabili sono l'hockey su prato, il calcio a 5 e il calcio a 8.

L'impianto è censito all'Ufficio Provinciale di Torino - Servizi Catastali al Catasto Terreni al foglio 1428, part. 117 parte e al Catasto Fabbricati al foglio 1428, particella 117, subalterni 1 parte, 2 e 3.

ART. 3

Durata

La durata della concessione sarà stabilita in base a quanto previsto all'art. 2 del disciplinare di gara.

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, inizierà dalla data di stipulazione del contratto, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto attestata da apposito verbale.

ART. 4

Finalità sociali

Il concessionario è tenuto a svolgere il programma di attività di cui al progetto sociale che presenterà in sede di gara.

Il concessionario svolgerà la gestione delle attività nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara.

ART. 5

Lavori di adeguamento e miglioria previsti nell'offerta tecnica

Il concessionario dovrà realizzare tutte le opere contenute nel progetto proposto in sede di gara e dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione d'uso sportivo **dell'hockey su prato** a vocazione pubblica e pertanto, visto che non sarà consentita la trasformazione dell'impianto sportivo esistente, potrà prevedere modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.

Il concessionario dovrà eseguire i lavori nei tempi stabiliti dal cronoprogramma delle fasi attuative ed avanzamento dei lavori presentato in sede di offerta.

Analogamente il concessionario è tenuto ad eseguire ciascuna opera, contenuta nel suddetto progetto, entro i termini massimi che conseguono dai vari titoli edilizi.

Entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione con la Città il concessionario dovrà presentare il progetto, redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'albo, agli uffici competenti della Divisione Urbanistica e Territorio – Area Edilizia Privata, in piazza San Giovanni n. 5, Torino, ai fini del rilascio dei vari titoli autorizzativi di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. (Permesso di Costruire, SCIA, CILA ecc.), senza i quali i lavori non potranno comunque avere inizio. Il progetto di cui sopra deve prevedere i medesimi interventi del progetto presentato in sede di offerta. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario.

Il concessionario non potrà procedere all'esecuzione dei lavori in assenza delle necessarie autorizzazioni, compreso il parere CONI.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Servizio Gestione Sport l'avvenuta presentazione della suddetta documentazione agli uffici competenti. Non è consentita al concessionario la presentazione di progetto tecnico ed allegati difformi da quelli proposti in sede di offerta ed oggetto di richiesta dei vari titoli edilizi.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non vengano richiesti il permesso di costruire e/o autorizzazione e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo. In caso di revoca, il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Le opere dovranno rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui il concessionario realizzi le opere accedendo a sistemi di incentivazione fiscale, la medesima rimarrà a favore del concessionario, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Come da dichiarazione dell'Area Patrimonio della Città di Torino in data 16 ottobre 2020, prot. 2674, l'impianto non è sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Restano a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo. Sarà altresì a cura e spese del concessionario il costo delle pratiche obbligatorie per l'aggiornamento catastale derivante dalle opere eseguite, previa sottoscrizione dell'Area Patrimonio in qualità di ente proprietario.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Servizio Gestione Sport il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo prevista dal Regolamento Comunale n. 295.

Il termine dei lavori dovrà essere comprovato da un collaudo effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario, previa verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima.

Le opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il concessionario dovrà produrre, a seguito dell'esecuzione delle opere, l'attestato di prestazione energetica degli edifici, ai sensi della DGR 14-2119 del 21 settembre 2015, "Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici", in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., del D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettere g) e i) e 40 della L.R. 3/2015. L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile prima del collaudo delle opere.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di munirsi, laddove previsto, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza dell'aggiudicatario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

ART. 6

Interventi edilizi – Varianti e Divieti

Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti rispetto ai lavori di cui all'art. 5 recepiti nel contratto, come da offerta presentata in sede di gara, e che hanno determinato un impatto sull'equilibrio economico-finanziario della concessione possono dar luogo al relativo riequilibrio, a condizione che dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o omissioni del concessionario. Ai fini del riequilibrio economico finanziario della concessione si considereranno sia gli eventuali e comprovati oneri a carico del concessionario, sia gli eventuali vantaggi

economico-finanziari conseguenti alle suddette modifiche, prescrizioni o varianti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 e in quanto compatibili dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 relativo ai lavori di adeguamento e miglioria previsti nell'offerta e recepiti nel contratto, è vietato al concessionario, durante tutto il periodo della concessione, eseguire interventi edilizi e modifiche dei locali interni, delle aree esterne e di ogni struttura presenti al momento della consegna dell'impianto e/o effettuare costruzioni di nuovi manufatti mobili o stabili, anche se trattasi di opere temporanee, senza il preventivo nulla osta formale rilasciato dal Servizio Gestione Sport e dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, poiché per l'esecuzione di tali opere è necessario che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 175 e 106, in quanto compatibile, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Rimane fermo che tutte le opere inerenti ad interventi edilizi di qualunque tipologia effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi non ritenute conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative secondo le normative vigenti da parte degli uffici competenti della Divisione Urbanistica e Territorio – Area Edilizia Privata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna dell'impianto.

Tutte le opere regolarmente eseguite, previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti uffici tecnici comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

ART. 7 **Canone**

Il canone annuo è stato stimato dalla Città pari ad euro 27.698,00, oltre IVA 22% pari ad euro 6.093,56, per un totale di euro 33.791,56, sulla base delle relazioni di perizia dell'Ufficio Valutazioni del Servizio Edifici Comunali, Gestione Amministrativa della Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport, datate 21 febbraio 2020 - prot. 695, 24 novembre 2020 - prot. 2987 e 14 dicembre 2020 - prot. 3225.

Il canone dovuto dal concessionario per la parte sportiva sarà rideterminato dall'offerta presentata in sede di gara come indicato all'art. 7 p. 3) "offerta economica" del disciplinare di gara.

Detto canone annuo, da corrispondere dalla data di stipulazione del contratto, sarà versato in n. 4 (rate) rate trimestrali anticipate; la prima rata dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto.

Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi

dell'art.1373 del Codice Civile, in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del contraente, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario, e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.

Nel caso in cui il progetto tecnico dovesse prevedere anche la realizzazione di un bar ristoro, il concessionario è tenuto, prima dell'attivazione di tale servizio, a comunicare al Servizio Gestione Sport la fine dei lavori, per consentire all'Ufficio Valutazioni del Servizio Edifici Comunali, Gestione Amministrativa della Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport di provvedere ad effettuare una rivalutazione patrimoniale della parte commerciale, interamente a carico del concessionario, per ridefinire il canone, in applicazione di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Comunale n. 295.

La mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio determinerà la risoluzione della concessione, con incameramento della garanzia definitiva.

ART. 8

Orario apertura

Il concessionario si impegna a gestire l'impianto con il team di persone di cui alla "Relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio" presentata in sede di offerta.

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta, come da offerta progettuale.

Il concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile per la sorveglianza durante l'orario di apertura.

In ossequio al disposto della Legge n. 447/95 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", della Legge Regionale n. 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e degli artt. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana n. 221, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli uffici comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva non rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Per ottenere tale proroga, il concessionario dovrà presentare all'Area Qualità del Territorio della Città richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

ART. 9

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture, il concessionario applicherà le tariffe approvate con apposita deliberazione della Città di Torino, nonché le agevolazioni previste ed applicabili in virtù del Regolamento della Città per Impianti e Locali Sportivi comunali n. 168 in merito alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

I relativi importi saranno introitati dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

E' fatto obbligo al concessionario di esporre al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe comunali e altre tariffe applicate per la pratica di qualunque tipo di attività e di pubblicarle sul sito web dedicato all'impianto sportivo. -

ART. 10

Publicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri tributari previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Comunale n. 335 per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato in modo improprio o pericoloso;

- il concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari da utilizzare ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale "Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari", il cui contenuto non pregiudichi l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà, a propria cura e spese, obbligatoriamente esporre, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante il logo, la scritta: "Città di Torino - Impianto sportivo comunale in concessione", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte nell'impianto e le agevolazioni praticate.

Il concessionario dovrà pubblicare sul sito web dedicato all'impianto sportivo il logo della Città di Torino e la dicitura "Impianto sportivo comunale in concessione".

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Tutti i mezzi pubblicitari esposti che contengano indicazione di sponsor e/o marchi commerciali devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Gestione Sport; in assenza di autorizzazione del suddetto Servizio, sarà richiesta l'immediata rimozione degli stessi. Per tali mezzi pubblicitari verrà applicata la normativa prevista dall'art. 22 del Regolamento Comunale n. 335, ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

Ogni tipo di pubblicità delle attività svolte all'interno dell'impianto deve riportare necessariamente il logo della Città di Torino, in qualità di ente proprietario dell'impianto.

Dovranno essere esposti nelle bacheche e sul sito web dedicato all'impianto sportivo anche eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 11

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

1. per concessioni di durata pari ad anni 5 (cinque): una polizza "rischio locativo". A tal proposito il concessionario è edotto che non potrà richiedere alla Città rimborsi assicurativi per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di sua competenza previste a suo carico dal contratto, inferiori alla franchigia contrattuale prevista dai contratti comunali che attualmente è pari a euro 9.500,00=. Pertanto il concessionario, salvo la stipulazione di una propria idonea polizza, sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi manutentivi senza alcun ristoro assicurativo da parte della Città;

2. per concessioni di durata superiore ad anni 5 (cinque): una polizza "all risks" contro i rischi di incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.), per danni diretti e indiretti verso terzi e prestatori d'opera sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Nella polizza assicurativa relativa a R.C. verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il personale del Comune di Torino.

Copie dei contratti inerenti le dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del Servizio Gestione Sport prima della stipulazione del contratto.

E' fatto obbligo al concessionario di inviare tempestivamente al Servizio Gestione Sport copia delle quietanze dei pagamenti dei ratei assicurativi annuali. Il ritardo nell'invio delle copie o il mancato pagamento dei ratei assicurativi da parte del concessionario costituiranno motivo di decadenza della concessione, con incameramento della garanzia definitiva, con facoltà della Città di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 12

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dell'impianto mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature ed alle persone.

E' espressamente vietato da parte dei soggetti preposti alla custodia di trasferire la residenza, il domicilio e la sede legale presso l'impianto sportivo, pena la revoca della concessione.

ART. 13

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà in ogni caso revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo), nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

ART. 14

Obblighi sulla sicurezza

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché quelle in vigore nella località in cui deve essere prestato il servizio oggetto della concessione, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF., con

conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

ART. 15

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

E' espressamente vietato da parte di soggetti diversi dal concessionario di trasferire la residenza, il domicilio e la sede legale presso l'impianto sportivo, pena revoca della concessione.

E' consentito al concessionario e all'eventuale gestore del bar-ristoro di stabilire la propria sede legale e il domicilio all'interno dell'impianto.

Nessuna area, locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dalla presente concessione se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ART. 16

Bar ed esercizi pubblici

Attualmente non è presente alcuna attività di bar e/o ristoro.

Il concessionario, qualora intenda attivare una attività di ristoro, dovrà richiedere al Servizio Gestione Sport il rilascio del nulla osta preliminare alle autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio commerciale, nonché comunicare al predetto Servizio e al Servizio Controllo Utenze Contabilità e Fornitori la data di apertura del bar.

Il concessionario è inoltre tenuto, prima dell'attivazione del servizio di bar ristoro all'interno dell'impianto, a comunicare al Servizio Gestione Sport la fine dei lavori.

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande sia aperto al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino.

Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il medesimo è consentito nel rispetto della regolamentazione della Città e previo ottenimento, se necessario, delle relative autorizzazioni. In tal caso, il concessionario dovrà stipulare regolare contratto con il gestore del bar/ristoro; la bozza preliminare di tale contratto, prima della stipula, dovrà ottenere il necessario nullaosta del Servizio Gestione Sport; successivamente, la copia sottoscritta dal concessionario e dal gestore dovrà essere inviata al Servizio Gestione Sport. Tutte le variazioni relative al

cambio di gestione del bar/ristoro dovranno essere tempestivamente comunicate al suddetto Servizio per l'avvio della suddetta procedura.

Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto ed accettato, mediante doppia sottoscrizione, dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

ART. 17

Manutenzione

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle aree da gioco, delle recinzioni, delle torri-faro, degli impianti e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta al Servizio Gestione Sport circa gli interventi effettuati.

La Città provvederà alla conduzione e manutenzione della centrale termica dell'impianto, in ottemperanza alla convenzione in essere con la società Iren. Sono interamente a carico del concessionario la conduzione e manutenzione dell'impianto antincendio, ove presente, e i costi di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione presenti.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione delle attività.

E' posto in capo al concessionario l'onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l'intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND.

Tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente e futura sono a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna ad eseguire a proprie spese gli interventi di manutenzione ordinaria, come da allegato Piano di Manutenzione (all. n. **2/C**, n. **2/C bis**, n. **2/C ter**, n. **2/C quater**, n. **2/C quinquies**), integrato per le opere di miglioria proposte. Si impegna ad eseguire gli interventi di adeguamento resisi indispensabili a seguito di intervenute disposizioni normative in materia di edilizia, di sicurezza e di gestione dell'impianto sportivo.

Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia di tutti i marciapiedi perimetrali dell'impianto di pertinenza, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

Il concessionario dovrà attenersi, per la manutenzione delle componenti arboricole, floreali e dei manti erbosi al Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato n. 317; inoltre lo smaltimento di ramaglie, foglie e prodotti di scarto compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la

potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Servizio Verde Pubblico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Verde Pubblico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario.

Il Servizio Verde Pubblico competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboree pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Verde Pubblico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 18

Utenze e tassa raccolta rifiuti

La ripartizione, per la parte sportiva, della quota delle utenze (forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento, impianto antincendio ove presente, conduzione e manutenzione dell'impianto termico) a carico del concessionario e a carico della Città sarà determinata dall'offerta presentata in sede di gara come indicato all'art. 7, p. 3), del disciplinare di gara.

Sono interamente a carico del concessionario i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale, alle sale riunioni (per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati), alle spese telefoniche e alla tassa raccolta rifiuti.

L'onere relativo alle utenze decorrerà dalla data di stipulazione del contratto.

Attualmente la Città di Torino è titolare dei contratti di fornitura delle utenze **(all. 2/D)**.

La Città dovrà mantenere l'intestazione dei contratti delle utenze poiché tecnicamente non è attuabile la separazione dei contatori che asservono anche la palestra di arrampicata presente all'interno dell'area in cui è sito l'impianto in oggetto. Pertanto, l'imputazione della quota parte a carico del concessionario sarà effettuata dalla Città secondo le percentuali di consumo indicate nell'allegato **(all. 2/D)**.

Attualmente non è presente alcuna attività di ristoro.

Il concessionario, qualora intenda attivare un'attività di bar e/o ristoro, dovrà comunicare al Servizio Gestione Sport e al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori la data di apertura del bar ristoro. In difetto saranno addebitate le utenze inerenti le attività di ristoro sin dalla data di consegna dell'impianto. Il concessionario, entro la data di inizio dell'attività di bar ristoro, è tenuto alla separazione dei contatori o, a causa di impedimento tecnico verificato dagli uffici competenti, all'installazione di misuratori parziali. Copie dei contratti di fornitura

intestati al concessionario dovranno essere prodotti al Servizio Gestione Sport e al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna o copertura stagionale, dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 9 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, mediante dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. La differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa maggiorata, con riferimento alla medesima fascia temporale d'utilizzo, sarà dedotta dalla quota annuale a carico della Città e quindi recuperata dalla Città medesima. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi alle utenze di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 19

Controlli

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza degli obblighi e degli adempimenti contrattuali.

I Funzionari Comunali incaricati avranno comunque libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria autorizzati durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno richiedere, in ogni momento, acquisizione, accesso e consultazione di tutta la documentazione utile per verificare il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

ART. 20

Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario dovrà dare piena attuazione al piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso, come stabilito dall'art. 171, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con incameramento della garanzia definitiva.

Il concessionario dovrà comunicare, entro 30 giorni, al Servizio Gestione Sport eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni da apposita comunicazione inviata dal Servizio Gestione Sport:

- il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 445/2000, con una dettagliata esposizione dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione;
- una esposizione dettagliata delle attività sportive svolte presso l'impianto;

- una esposizione dettagliata delle attività svolte presso l'impianto relative alle finalità sociali previste dal contratto;
- una relazione dettagliata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati presso l'impianto.

ART. 21

Decadenza della concessione

Il concessionario decade dalla concessione con incameramento della garanzia definitiva, e fatta salva la possibilità per la Città di richiesta risarcimento danni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione e di tutta la documentazione di cui al precedente art. 20;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- esercizio di attività sportive diverse senza i nullaosta rilasciati dai Servizi competenti e senza preventiva autorizzazione;
- mancato invio della documentazione richiesta di cui al precedente art. 11 ultimo capoverso;
- cessione della concessione o subconcessione;
- mancato reintegro e/o rinnovo della garanzia definitiva di cui all'art. 26.
- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempimenti e/o ritardi relativamente all'attuazione del cronoprogramma di cui al precedente art. 5;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione di opere e/o interventi edilizi di cui al precedente art. 6, con mancato ripristino della situazione precedente all'effettuazione di tali opere;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- mancato rispetto degli obblighi di natura assicurativa;
- mancata consegna della cauzione definitiva;
- fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

ART. 22

Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico, con eventuale, se sussistono le condizioni, conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

ART. 23

Risoluzione della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della garanzia definitiva e all'acquisizione di tutte le opere

realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

E' prevista la risoluzione della concessione in caso di mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio, così come indicato al precedente art. 7, con incameramento della garanzia definitiva.

Il contratto di concessione è risolto di diritto, con incameramento della garanzia definitiva, ove il concessionario non presenti idonea richiesta di finanziamento o documentazione comprovante le fonti di finanziamento delle opere da realizzare, entro il termine di 2 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, nel caso in cui non siano finanziate con capitale proprio.

Il contratto di concessione è risolto di diritto, con incameramento della garanzia definitiva, ove il contratto di finanziamento delle opere da realizzare, nel caso in cui non siano finanziati con capitale proprio del concessionario, non sia perfezionato entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Il contratto di concessione è risolto di diritto, con incameramento della garanzia definitiva, in caso di mancato rispetto dell'impegno, ai sensi dell'art. 171, comma 3, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso.

ART. 24

Proroga

Qualora al termine del contratto non sia stata completata la procedura per la nuova aggiudicazione dei servizi oggetto della concessione, in base all'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure d'individuazione del nuovo contraente. Il concessionario è tenuto, in via eventuale, a garantire il regolare e pieno funzionamento dell'impianto fino al subentro del nuovo contraente nell'impianto.

ART. 25

Presca in consegna e restituzione impianto

Il concessionario uscente dovrà consegnare l'impianto alla Città entro la data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo concessionario.

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del nuovo concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza dei beni mobili comunali (**all. 2/B**), anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

La Città non sarà tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'area e delle sue pertinenze connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte anche susseguente ai vizi o difetti stessi.

Alla scadenza della concessione, o in caso di decadenza, revoca e risoluzione della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di beni mobili comunali, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 26

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicatario dovrà costituire, per i termini di durata della concessione, una garanzia fissata nella misura del 10% (dieci per cento) determinato dal valore complessivo della concessione come risultante dal Piano Economico Finanziario prodotto in sede di gara.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di inadempienze contrattuali, la Città potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante il periodo contrattuale, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere proporzionalmente ridotta in funzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Nei casi di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 la Città incamererà la cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia definitiva, è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità di tutti i concorrenti.

ART. 27

Fideiussione

La Città non rilascerà al concessionario alcuna fideiussione a garanzia dei finanziamenti per la concessione dell'impianto.

ART. 28

Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà.

ART. 29

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg. UE n. 679/2016 GDPR), si informa che:

- i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dalla presente concessione, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dalla concessione medesima;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino; responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell'Area Sport e Tempo Libero, Dr.ssa Maria Dolores Spessa;
- i dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal "Regolamento Trattamento dei Dati Personali" n. 387 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2019, mecc. 2019 01725/049, esecutiva dal 24 giugno 2019;

- il concessionario ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D.Lgs n. 101/2018;
- i dati saranno trattati dagli addetti agli uffici comunali, tenuti all'applicazione della presente concessione;
- i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità della presente concessione.

ART. 30
Spese d'atto

Le spese di contratto inerenti e conseguenti saranno a carico, senza eccezione alcuna, del concessionario.

Il contratto di concessione, l'istanza di gara, il capitolato di gara e allegati sono assoggettati all'imposta di bollo a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali, le parti daranno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni contenute nella concessione, in forza del disposto dell'art. 23 del Regolamento per la Gestione Sociale in Regime di Convenzione degli Impianti Sportivi Comunali n. 295, derivano necessariamente le une dalle altre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 31
Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 32
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato di gara, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Rorato - Dirigente del Servizio Gestione Sport (telefono: 011/011. 25897 - e-mail: susanna.rorato@comune.torino.it; pec: sport.tempolibero@cert.comune.torino.it; indirizzo corso Ferrucci n. 122, Torino).

Allegati:

- Planimetria/e (**2/A**);
- Elenco arredi e attrezzature di proprietà comunale (**2/B**);
- Piano di Manutenzione (all. n. **2/C**, n. **2/C bis**, n. **2/C ter**, n. **2/C quater**, n. **2/C quinquies**);
- Prospetto utenze (**2/D**).